

221.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	8255	Nomina ministeriale (Comunicazione)	8255
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	8254	Progetti di legge n. 2776-979-1941 (Questione pregiudiziale di costituzionalità)	8237
Disegni di legge:		Progetti di legge costituzionale n. 830-921-1379-1421-2575-3093-3754-3836 (Questione sospensiva)	8233
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	8251	Proposta d'inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente) .	8254
(Restituzione al Governo per la presentazione all'altro ramo del Parlamento)	8251	Proposte di legge:	
Disegno di legge n. 3238:		(Annunzio)	8251
(Articolo 1)	8245	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	8251
(Emendamenti all'articolo 1)	8245	Proposte di legge costituzionale:	
Disegno di legge di conversione n. 3833:		(Annunzio)	8251
(Articolo unico)	8241	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	8251
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	8241	Testo unificato delle proposte di legge n. 110-924-1613-1812-1849-2442-2640-2819-2989:	
(Articoli del relativo decreto-legge)	8241	(Articolo 2)	8225
(Ordine del giorno)	8242	(Emendamenti all'articolo 2)	8225
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .	8254, 8255	(Ordini del giorno)	8228
Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	8215	ERRATA CORRIGE	8255
Missioni vevoli nella seduta del 1° luglio 1997	8251		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interrogazione:

GARRA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

l'azienda di installazioni telefoniche Itel, con sede a San Gregorio di Catania, ha deciso di licenziare 327 dipendenti tra impiegati ed operai, dei quali duecentosessanta in Sicilia e, nell'ambito della Sicilia, centosettantasei a Catania, novantadue a Palermo e quarantadue a Ragusa;

nel giugno 1995, questo personale era stato ritenuto in esubero ed era stato posto in cassa integrazione guadagni;

dopo il fallimento della trattativa tra i sindacati ed i rappresentanti dell'Itel, i verbali negativi sono stati trasmessi al Ministro del lavoro, presso il quale i sindacati intendono tentare una nuova trattativa;

nel frattempo pervengono segnali contraddittori sul modo con il quale l'Itel fronteggia le sue difficoltà gestionali e viene lamentato, dal fronte dei lavoratori, che, mentre si licenziano 327 unità, prosegue la gestione con ricorso al subappalto ed al lavoro straordinario e non è stata puntuale l'applicazione del pregresso accordo per la messa in mobilità di diverse unità e la riqualificazione di altre unità nel campo della multimedialità, in vista del riassorbimento, anche parziale, della unità di dipendenti in esubero -:

se e quali iniziative siano state avviate per evitare che la perdita del posto di lavoro e persino la perdita della spe-

ranza di un riavvio ad attività lavorativa lascino sul lastrico 327 famiglie, 260 delle quali residenti in una Sicilia che ai disoccupati non dà possibilità di proficuo lavoro;

se abbiano avuto inizio le trattative richieste dalle rappresentanze provinciali della Fiom, Fim-Cisl e Uil e con quali prospettive di utile conclusione.

(3-00505)

(28 novembre 1996)

B) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere - premesso che:

il Governo, nella seduta del 13 marzo 1997, in merito allo stato di attuazione dei patti territoriali per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno ha comunicato che:

a) i patti territoriali sono stati « al centro della sottoscrizione » del patto per il lavoro;

b) gli stessi sono stati sottoposti a nuovo intervento nella legge finanziaria (legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 202, lettere da a) a f), e, conseguentemente, il Cipe regolerà con una nuova disciplina sia i patti territoriali sia i contratti di area;

c) in merito all'attuazione dei patti sono risultati al Governo stesso i seguenti rischi: proliferazione incontrollata degli

stessi; loro trasformazione in « megaprogetti » di sviluppo provinciale; mancanza di adeguata concertazione con soggetti fondamentali per la congruità dei patti stessi; impropria evoluzione dei patti da strumenti per lo sviluppo locale a mezzo per la sistemazione dei lavoratori in cassa integrazione; messa a loro carico dei problemi delle infrastrutture che, con lo strumento dato, non possono essere risolti; difficoltà del rapporto con le regioni;

la legge già ricordata (legge n. 662 del 1996) ha arricchito la nozione della programmazione concertata, chiarendo la diversità e la gerarchia degli interventi ammessi;

tuttavia, anche allo scopo di evitare ritardi, errori e contestazioni, sarebbe opportuno offrire — a supporto della legge stessa — una direttiva d'indirizzo alla quale i soggetti programmatori ammessi potrebbero e dovrebbero utilmente richiamarsi per collocare gli strumenti previsti nella giusta prospettiva del nuovo sviluppo;

in ogni caso la responsabilità ricade sul Governo —:

se non intenda chiarire l'ambito della « programmazione negoziata » (articolo 2, comma 203, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996) relativamente al soggetto pubblico competente, alle parti pubbliche e private che concordano, all'attuazione di interventi diversi riferiti ad una unica finalità di sviluppo, nonché, relativamente ai contenuti, se tra i suddetti interventi il Governo ritiene ascrivibili quelli:

del servizio d'osservazione della terra dallo spazio (sistemi satellitari di cui all'iniziativa legislativa Cosmo-Skymed);

del servizio di monitoraggio della regione mediterranea, al duplice fine della stabilizzazione dell'area e della gestione della protezione civile (Europrogramma Mediterraneo di cui alla conferenza di Barcellona del 1995, preannunciato dal Ministro Dini nell'audizione presso le Commissioni esteri e difesa del 6 febbraio 1997);

dell'insediamento in Italia dell'agenzia di navigazione satellitare intermodale prevista nel quadro del programma europeo Gnss 1/2, al quale il nostro Paese partecipa finanziariamente, giusta la norma di legge (articolo 10 della legge di riforma dell'Enav);

se non intenda chiarire l'ambito dell'« intesa istituzionale di programma » (lettera *b*) del sopracitato comma) relativamente ai soggetti costituiti dalle amministrazioni centrali e regionali dello Stato che si impegnano a collaborare per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi, di interesse comune o funzionalmente collegati, specificando — quanto ai contenuti — se il Governo stesso intenda assumere come prioritario il « piano turismo-cultura-ambiente » di cui al proprio programma elettorale (tesi 55, dal titolo « migliorare la qualità del sistema turistico italiano »);

se non intenda chiarire la portata della gerarchia tra « intesa istituzionale di programma » e i sottordinati strumenti definiti: « accordo di programma quadro » (lettera *c*) del citato comma), intendendosi per tale un accordo promosso dalle amministrazioni centrali e regionali dello Stato (citata lettera *b*), limitatamente ad un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati; « patto territoriale » promosso dagli stessi soggetti ammessi a realizzare l'accordo di programma quadro, con il duplice vincolo sia di limitarsi a specifici obiettivi di sviluppo locale, sia di ripetere la struttura disposta per l'accordo di programma quadro;

se non intenda chiarire se, come generalmente è stato inteso, per dare corso ai programmi esecutivi di interventi mediante gli strumenti di cui alle citate lettere *c*) e *d*), si debba pregiudizialmente attingere alle scelte definite dallo Stato centrale e dalle regioni mediante l'intesa istituzionale di programma;

se il Governo intenda istituire, nell'ambito dell'amministrazione centrale competente, un ufficio d'indirizzo e di

controllo per guidare l'applicazione degli strumenti della programmazione concertata, allo scopo di recuperare il tempo finora trascorso e di conseguire tangibili risultati entro i prossimi quattro-sei mesi;

se il Governo intenda emanare immediatamente linee-guida per l'applicazione della programmazione concertata, risolvendo gli aspetti tuttora contestati, concernenti in particolare il rapporto con le regioni e dettando specifiche disposizioni per guidare l'elaborazione delle convenzioni tra Cnel e regioni a proposito delle modalità di predisposizione dei patti territoriali;

se il Governo intenda fornire immediatamente al Parlamento le informazioni necessarie in ordine: *a)* ai contenuti del patto per il lavoro, fornendone il testo stesso ai parlamentari; *b)* ai contenuti delle decisioni del Cipe concernenti la nuova regolamentazione sia dei patti territoriali sia dei contratti di area, dando seguito alla legge finanziaria per il 1997; *c)* alla convenzione stipulata tra il Cnel e la regione Campania circa le modalità di elaborazione dei patti territoriali, convenzione ritenuta dal rappresentante del Governo (Camera dei deputati, seduta del 13 marzo 1997) « un modello da seguire in tutte le altre regioni »;

se il Governo intenda rendere al Parlamento un rapporto completo ed esaustivo in merito: *a)* all'applicazione dei patti territoriali, la cui istruttoria è stata affidata al Cnel, invitando il Cnel stesso a predisporre una relazione sull'argomento chiarendo cause e responsabilità dell'insuccesso finora registrato con il mancato decollo di questo strumento; *b)* allo stato applicativo dei contratti di area; *c)* ai risultati delle leggi nn. 341 e 488 di incentivazione delle aree meridionali;

se il Governo intenda istituire, data la drammaticità dei problemi dell'occupazione, un circuito informativo che preveda un continuo rapporto con le Camere, ponendo i parlamentari nella condizione di seguire i problemi dell'applicazione degli interventi previsti anche attraverso

l'attivazione innovativa del Ministro per i rapporti con il Parlamento, recentemente reintrodotta nel sistema delle relazioni istituzionali.

(2-00481)

« Tassone ».

(15 aprile 1997)

C) Interrogazione:

MARINACCI, RICCI, ANTONIO PEPE, VOLONTÈ, LEONE, PANETTA e GUIDI.
— Al Ministro del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

la delibera Cipe del 18 dicembre 1996, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1997, ha stabilito un nuovo criterio di ripartizione a favore delle regioni dei finanziamenti previsti nell'anno in corso ai sensi della legge n. 488 del 1992, sostituendo il riparto adottato in precedenza, fondato sul numero delle domande presentate, con il criterio della popolazione residente in ciascuna regione, corretto con l'indice di disoccupazione;

la nuova ripartizione comporterà la conseguenza che la Puglia si vedrà assegnato il 12,17 per cento del totale delle risorse disponibili, ad avviso degli interroganti insufficiente, così da penalizzare senza alcun plausibile motivo le capacità imprenditoriali presenti nella regione, d'altronde già mortificate nella precedente graduatoria, quando più di centocinquanta imprese rimasero comunque escluse dai finanziamenti, senza avere quindi la possibilità di creare nuove strutture produttive e, quel che è ancora più grave, la possibilità di offrire nuove opportunità di lavoro;

si constata come il Governo adotti due pesi e due misure nell'erogazione dei fondi; difatti, per la sanità si tengono presenti gli investimenti effettuati, l'annualità precedente e la spesa storica, forse per favorire aree del nord del Paese, mentre per l'erogazione dei fondi *ex lege*

n. 488 si costringono le regioni del Mezzogiorno a combattere fra di loro una guerra fra poveri —:

se non ritenga urgente, equo e necessario, ripristinare il criterio precedentemente assunto, finalizzato a premiare la propensione agli investimenti esistente nelle singole regioni: diversamente, le regioni più attive, quali la Puglia, vedranno notevolmente ridimensionate le opportunità di avvalersi della legge n. 488, con effetti sull'efficace ed equilibrata utilizzazione dei fondi a favore del sistema industriale delle regioni comprese nell'obiettivo 1 dell'Unione europea.

(3-01117)

(22 maggio 1997)

D) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

la gravissima situazione economico-sociale della Calabria presenta aspetti sempre più allarmanti, con forti riscontri di ulteriori processi di degrado che investono interi territori;

le nuove generazioni vivono una condizione di desolazione e di frustrazione, determinata dall'assenza di condizioni su cui poter costruire una benché minima prospettiva di vita;

uomini di trenta o quaranta anni non hanno mai conosciuto il lavoro, con effetti devastanti e con ripercussioni gravi sul piano sociale e per la stessa sopravvivenza della realtà calabrese;

i progetti territoriali che nascono dalle delibere del Cnel, avviati solo sul piano della convenzione tra alcuni enti e i soggetti interessati, allo stato vivono semplicemente a livello cartaceo, mancando essi di una autorità di coordinamento e di impulso che produca effetti positivi;

in questo quadro si inserisce una vicenda che ha dell'assurdo e che è

emblematica di antiche disattenzioni e di nuovi opportunismi: quella relativa alla Get, società per la riscossione delle imposte, che opera in Calabria e che sembra sull'orlo della liquidazione per un'enorme esposizione debitoria;

la crisi di questa società rischia di mettere sulla strada oltre mille e ottanta dipendenti, con conseguenze inimmaginabili, se tutto questo si lega alle brevi considerazioni illustrative testé svolte;

in questa società ha una interessenza notevole la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, il cui presidente Demattè dovrebbe chiarire quale sia il ruolo dell'istituto da lui presieduto nel tessuto sociale ed economico della regione, nutrendo l'interpellante seri dubbi sul sostegno di questo istituto all'economia calabrese, avendo dato chiari segni dell'intenzione di rastrellare risorse che possano andare a rafforzare la politica del «gruppo di riferimento», vale a dire la Cariplo, la quale certamente non opera in favore delle aree deboli;

in tutto questo si inserisce ovviamente l'assenza di una politica creditizia in Calabria, ove enti di portata nazionale operano con sentimenti non propriamente di aiuto e di sostegno, ma in termini di massimo e di solo profitto, attraverso la riproposizione di una vecchia politica, che è quella di raccogliere e trasferire altrove risorse;

non si vuol negare agli istituti di credito l'impegno per il profitto: quello che si denuncia è il profitto fine a se stesso, che avviene solo attraverso processi di accumulazione e non di impiego produttivo *in loco* dei capitali —:

quali iniziative intenda assumere in tempi brevi per risolvere la vicenda Get sopra citata e le eventuali altre questioni occupazionali e di sviluppo economico sopra succintamente segnalate.

(2-00389)

« Tassone ».

(10 febbraio 1997)

E) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

il Ministro *pro tempore* del tesoro Barucci, muovendo dalla giusta valutazione politico-finanziaria secondo la quale l'Efim (per trent'anni operante nel settore delle partecipazioni statali) era stata « una maledizione biblica », indusse il Governo del tempo a una determinazione indifferibile: quella della messa in liquidazione di quell'ente e della nomina a commissario liquidatore dell'avvocato professor Alberto Predieri;

durante la gestione del liquidatore si realizzarono perdite gravissime, come quella derivante dalla nuova Efim, che è costata all'erario oltre centosettantadue miliardi di lire di perdite;

è noto che i cittadini pagheranno ancora per vent'anni il tracollo della finanziaria di Stato e che il relativo dissesto ammonta a circa trentamila miliardi di lire, come accertato dalla magistratura contabile;

in particolare la Corte dei conti ha, tra l'altro, riferito che il professor Predieri, anziché versare in apposito conto del Tesoro le disponibilità liquide dell'Efim, aveva acceso conti correnti bancari con la Comit, il Credito italiano ed altri istituti di credito, arreando all'erario ingenti danni, tenuto presente che le somme versate sui conti correnti bancari fruttavano interessi del due per cento appena, mentre il ministero del tesoro, per la provvista di mezzi liquidi in Bot, Cct ed altri titoli di Stato, era costretto a pagare costi non inferiori all'undici per cento, ivi inclusi gli interessi e le spese di emissione dei titoli medesimi -:

se sia a conoscenza delle notizie esposte;

quali siano le valutazioni politiche del Governo sull'accaduto;

se risulti che la procura della Corte dei conti abbia adottato quelle cautele (ad esempio richieste di sequestro del patrimonio di eventuali responsabili) idonee a garantire il recupero delle perdite.

(2-00270)

« Garra ».

(30 ottobre 1996)

F) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, per sapere - premesso che:

con decreto legislativo 17 maggio 1945, n. 331, veniva stabilito che all'Ufficio italiano dei cambi « è riservato il commercio delle divise (...) fino a quando durerà il monopolio dei cambi »;

a partire dal 14 maggio 1990, è stato abolito il monopolio dei cambi e, pertanto, è venuta meno la condizione essenziale per la sopravvivenza dell'ente;

l'Ufficio italiano cambi ha accumulato ingenti riserve patrimoniali, usufruendo sin dall'inizio di finanziamenti in lire concessi dalla Banca d'Italia a tasso agevolato, non previsto e stabilito da alcuna disposizione legislativa, per l'acquisto della valuta estera dai soggetti prima tenuti all'obbligo dell'offerta in cessione;

detti finanziamenti a tasso agevolato continuano ad essere ancora oggi praticati per acquisti di valuta prevalentemente in contropartita della stessa Banca d'Italia finanziatrice, effettuati al solo fine di determinare gli utili necessari per la sopravvivenza dell'ufficio;

il mantenimento dell'Ufficio italiano cambi, il quale, fino a che resta in vita, risulta teoricamente impegnato nel settore valutario, pone la Banca d'Italia in una situazione anomala rispetto alle altre banche centrali dei paesi comunitari;

il costo del mantenimento dell'Ufficio è molto elevato; le spese generali ammontano ad oltre duecento miliardi di lire l'anno, che, rispetto al personale occupato

(seicentotrenta tra dirigenti, funzionari ed impiegati), stanno ad indicare una spesa *pro capite* di oltre trecento milioni per anno;

le residue funzioni dell'Ufficio (statistica ed antiriciclaggio) più appropriatamente potrebbero essere svolte da altri soggetti già operanti nei settori, semplificando in tal modo il già affollato quadro istituzionale (Banca d'Italia, ministero del tesoro, Guardia di finanza, Consob, Istat, e altri);

il patrimonio netto dell'Ufficio italiano cambi, dedotte le riserve patrimoniali aventi specifiche destinazioni, ammonta ad oltre diecimila miliardi di lire ed andrebbe attribuito al Tesoro, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 331 sopracitato, in sede di liquidazione dell'ente -:

se non ritenga assolutamente indispensabile ed urgente procedere alla liquidazione dell'Ufficio italiano cambi, intervento che produrrebbe i seguenti vantaggi: *a)* cessazione di ingiustificati sprechi di danaro pubblico; *b)* appropriato impiego delle professionalità dell'Ufficio, attualmente utilizzate per compiti non istituzionali, per compiti e funzioni utili per il Paese; *c)* aumento delle disponibilità liquide del Tesoro per un importo rilevante.

(2-00476) « Marzano, Martino ». (7 aprile 1997)

G) Interrogazione:

TERESIO DELFINO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere - premesso che:

sono trascorsi quasi quattro mesi dal crollo della cupola del santuario Madonna degli Angeli di Cuneo (avvenuto il 30 dicembre 1996), che ha gravemente danneggiato un importante e significativo complesso monumentale della città, di notevole pregio storico e architettonico;

tale opera rappresenta un luogo di grande richiamo, molto caro ai cuneesi perché ivi dimorano le spoglie del beato Angelo Carletti, patrono della città di Cuneo;

tale drammatico evento, verificatosi in concomitanza con lavori di restauro, pone elementi di forte perplessità sulle modalità con cui vengono effettuati, qui come altrove, tali interventi;

l'autorizzazione della magistratura al dissequestro del cantiere è pervenuta incredibilmente ad oltre tre mesi dall'evento, ponendo a grave rischio di ulteriori danni il complesso monumentale, completamente esposto alle intemperie;

appare assolutamente ingiustificato il ritardo degli organismi competenti nel consentire gli interventi urgenti per la copertura della struttura, benché l'amministrazione comunale, proprietaria dell'immobile, ne avesse ripetutamente rappresentato l'urgenza;

risulta altresì inaccettabile, a parere dell'interrogante, che le lungaggini dovute alle esigenze istruttorie della magistratura nonché le difficoltà tecnico-burocratiche della soprintendenza blocchino ancora i lavori di rimozione delle macerie, indispensabile per la classificazione e per il recupero degli elementi artistici riguardanti gli affreschi e per la definizione dei progetti di ripristino e di consolidamento del manufatto -:

quali siano le ragioni che determinano i gravi ritardi nel completamento delle indagini che finora hanno bloccato qualsiasi lavoro a salvaguardia del monumento, fatta salva, dopo oltre cento giorni, l'autorizzazione alla copertura;

quali iniziative siano state assunte per fronteggiare immediatamente l'emergenza dal suo verificarsi ad oggi per garantire la salvaguardia dell'opera e per constatare lo stato di solidità del fabbricato;

quale sia lo stato delle azioni intraprese dai vari enti ed organismi compe-

tenti volti a definire l'entità dei danni, le modalità d'intervento e i tempi necessari per tutti i lavori di ripristino e di consolidamento;

quale raccordo operativo sia stato individuato per coordinare gli interventi dei vari enti competenti e quali disposizioni siano impartite per superare tutte le difficoltà che si frappongono ad un sollecito iter dei progetti e dei lavori di restauro conservativo degli edifici in parola;

se non ritenga di dover garantire, analogamente ad altre situazioni nelle quali si sono verificati disastri del genere, un adeguato e straordinario finanziamento statale per favorire il recupero immediato e totale di questa importante opera artistica e monumentale. (3-01033)
(28 aprile 1997)

H) Interrogazione:

DE BENETTI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

mercoledì 11 giugno 1997 andranno all'asta gli interni e gli arredi dello storico e glorioso castello di Duino (Trieste), di proprietà di Carlo Alessandro, principe della Torre e Tasso, duca di Castel Duino;

per pochi decine di milioni di lire verrebbero svenduti memorabili pezzi di antiquariato (tra i quali il pianoforte su cui suonò Franz Listz, il divano dove sedettero la principessa Sissi, Strauss, Mark Twain, arredi dove il poeta Rainer Maria Rilke scrisse le sue *Elegie*), che rappresentano quattro secoli di storia e non sono polverose cianfrusaglie, come li definisce il principe Alessandro Thurn und Taxis;

lo Stato italiano si è battuto per strappare ad acquirenti privati le mura stesse del castello di Duino e la regione Friuli-Venezia Giulia ha offerto al principe circa diciassette miliardi di lire per farne una sede di rappresentanza, che

però senza arredi perderebbe ogni ragione d'essere e sarebbe un guscio vuoto senza storia;

il ministero per i beni culturali e ambientali ha ritenuto meritevole di vincolo la villa triestina Tripcovich de Banfield (di minore pregio artistico del castello di Duino), compresi persino i dischi e gli strumenti musicali di Raffaello de Banfield, il compositore e musicologo coinvolto nel noto infortunio della Tripcovich;

oramai da anni il proprietario sta tentando di vendere il castello, ma senza riuscire nell'intento, perché l'immobile, sottoposto ai vincoli della legge n. 1089 del 1939 e alla vigilanza ancor più efficace dell'amministrazione comunale slovena (comune di Devin Nebrezina), non può subire quelle trasformazioni turistico-residenziali che giustificerebbero il suo acquisto da parte di un privato;

se lo Stato vincolasse gli arredi del castello (ricordando che il vincolo per quelli di villa Tripcovich de Banfield giunse quando era già stato pubblicato il catalogo della loro vendita all'asta), potrebbe acquistarlo arredato;

il vicino castello di Miramare è tra i luoghi più visitati d'Italia ed una parte di quel flusso turistico potrebbe rivolgersi al castello di Duino (ove arredato) aperto al pubblico —:

se sia al corrente della vendita all'asta e della dispersione degli arredi del castello di Duino;

se non ritenga necessario intervenire immediatamente per bloccare l'asta e salvare il patrimonio storico del castello di Duino;

quali misure intenda adottare per evitare che, una volta venduti gli arredi e svuotato il castello della parte più consistente del suo patrimonio storico artistico, vi sia il via libera a operazioni speculative.
(3-01200)

(9 giugno 1997)

PAGINA BIANCA

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SARACENI ED ALTRI; NOVELLI; PISAPIA; CAROTTI E MAGGI; ANEDDA ED ALTRI; S. 508-740-741-826-910-934-981-1007 D'INIZIATIVA DEI SENATORI LUBRANO DI RICCO, SILIQUINI ED ALTRI, SCOPELLITI E PELLEGRINO, SENESE ED ALTRI, BUCCIERO ED ALTRI, CALLEGARO E CENTARO, GASPERINI E GRECO; BORGHEZIO; BOATO E OLIVIERI; DOMENICO IZZO: MODIFICA DELL'ARTICOLO 323 DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI ABUSO D'UFFICIO (110-924-1613-1812-1849-2442-2640-2819-2989)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA
COMMISSIONE

ART. 2.

*(Modifica degli articoli 289 e 416
del codice di procedura penale).*

1. All'articolo 289 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, prima di chiedere al giudice la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il pubblico ministero procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. Prima di decidere, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato ».

2. Al comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale la richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio dell'indagato ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2
DEL TESTO UNIFICATO DELLA
COMMISSIONE

ART. 2.

Sopprimerlo.

*2. 11.

Grimaldi.

Sopprimerlo.

*2. 14.

Manziona.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 289 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato. »

2. 12.

Grimaldi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65 ».

2. 16.

La Commissione.

Al comma 1, al capoverso 3-bis, sopprimere il secondo periodo.

*2. 4.

Pisapia.

Al comma 1, al capoverso 3-bis, sopprimere il secondo periodo.

*2. 7.

Manziona, Miraglia del Giudice.

Al comma 1, al capoverso 3-bis, sopprimere il secondo periodo.

*2. 10.

Carmelo Carrara.

Al comma 1, dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. Il decreto di citazione a giudizio è nullo se non è preceduto dall'invito a presentarsi ai sensi dell'articolo 375 c.p.p.

2. 2.

Pisapia.

Sopprimere il comma 2.

****2. 8.**

Manzione, Miraglia del Giudice.

Sopprimere il comma 2.

****2. 9.**

Carmelo Carrara.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la parola: « nullo » sono aggiunte le seguenti: « se è emesso senza che sia stato preceduto dall'interrogatorio dell'indagato ovvero ».

2. 5.

Cesetti.

Al comma 2, sopprimere le parole: Per i delitti previsti dal Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

***2. 1.**

Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone.

Al comma 2, sopprimere le parole: Per i delitti previsti dal Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

***2. 6.**

Cesetti.

Al comma 2, sopprimere le parole: Per i delitti previsti dal Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

***2. 13.**

Grimaldi.

Al comma 2 sostituire le parole: dall'interrogatorio dell'indagato con le seguenti: dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, c.p.p.

2. 17.

La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: dall'interrogatorio dell'indagato con le seguenti: dall'invito a presentarsi ai sensi dell'articolo 375 c.p.p.

2. 3.

Pisapia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la parola « nullo » sono aggiunte le seguenti « se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, c.p.p. ovvero ».

2. 15. (nuova formulazione).

La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 3. - 1. L'articolo 228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato ».

2. 01.

Pisapia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 3. - 1. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla quando manca l'indicazione di cui alle lettere a), b), c), d) e e) e quando la persona sottoposta alle indagini non è stata interrogata sui fatti dai quali sono emerse le fonti di prova sulle quali è fondata l'imputazione, ovvero se

non è stato inviato l'invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375, comma 3, secondo periodo, e la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile ».

2. 02.

Carmelo Carrara.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 3. - 1. Il decreto è altresì nullo quando la persona sottoposta alle indagini non è stata interrogata sui fatti dai quali sono emerse le fonti di prova sulle quali è fondata l'imputazione, ovvero se non è stato inviato l'invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375, comma 3, secondo periodo, e la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile ».

2. 03.

Carmelo Carrara.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 3. (Norma transitoria) - 1. Il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o è già stato emesso decreto di citazione a giudizio ».

2. 07.

La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 3. (Norma transitoria) - 1. Il comma 1 dell'articolo 416 del codice di

procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stata presentata richiesta di rinvio a giudizio o è già stato emesso decreto di citazione a giudizio ».

2. 06.

Pisapia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 3. Dopo l'articolo 360 del codice penale è aggiunto il seguente: "ART. 360-bis - (Casi di non punibilità. Circostanze attenuanti) - Non è punibile chi ha commesso, ad esclusivo vantaggio della pubblica amministrazione, taluno dei fatti previsti dal capo I del presente titolo, sempre che non si tratti di concussione oppure di distrazione di danaro o di altra cosa appartenente a privati.

Nei casi previsti dagli articoli 323-bis e 323-ter, la punibilità è altresì esclusa quando il fatto non ha cagionato, nè era idoneo a cagionare, un danno patrimoniale pubblico o privato di ammontare superiore a lire dieci milioni, sempre che il danno medesimo sia stato riparato per intero non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Ove siano commessi più fatti, si tiene conto del danno patrimoniale complessivo. Se i fatti previsti dai rimanenti articoli del capo suddetto, fatta eccezione per gli articoli 319-bis e 319-ter, sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite" ».

2. 04.

Veltri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 3. 1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

“3-ter. Nelle ipotesi dei delitti di cui al libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, il pubblico ministero, quando esercita l'azione penale, informa, dando notizia dell'imputazione, la competente procura regionale della Corte dei conti nonché l'amministrazione, ente ed organismo presso i quali presta servizio o la propria attività il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio, nei casi previsti dalla legge, delle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica o disciplinari. Analoga informazione viene inviata al prefetto della sede ove presta la propria attività il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, affinché trasmetta la corrispondente segnalazione ai servizi di controllo interno o ai nuclei di valutazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, alle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ed agli altri organismi indipendenti di vigilanza, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge. Anche quando richiede l'archiviazione, il pubblico ministero informa la competente procura regionale della Corte dei conti, se vi sono fondate ragioni per ritenere che sia stato comunque cagionato un danno all'erario. Analogamente, esso informa l'amministrazione, ente ed organismo presso i quali presta la propria attività il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, se vi sono fondate ragioni per ritenere che siano state commesse infrazioni disciplinari” ».

2. 05.

Veltri.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

appositi decreti del Ministro di grazia e giustizia del 14 novembre 1996

hanno ad oggetto la soppressione di 52 sezioni distaccate di preture circondariali, per le quali si prevede l'accorpamento alle preture circondariali (33 sezioni confluiranno in 23 preture) o ad altre sezioni distaccate (19 sezioni saranno aggregate a 17 sedi distaccate);

l'iter che ha portato alla soppressione di questi uffici minori era stato avviato parecchi anni addietro e solo nel dicembre del 1995 era intervenuto il previsto parere dal Consiglio superiore della magistratura;

i dati di riferimento non tengono conto della mutata realtà e delle novità intervenute nel frattempo, relative all'attività giudiziaria ed ai programmi di finanziamento di alcune sedi di pretura, e le decisioni sopra richiamate fanno riferimento soltanto al parere favorevole congiunto dei presidenti di corte d'appello, di consigli giudiziari e dei presidenti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, senza che si sia determinato alcun confronto con le realtà territoriali e con le autonomie locali interessate;

è nei programmi del Governo una riforma complessiva nel settore della giustizia, con il delinarsi di nuove figure giudiziarie, quale il giudice unico, e un rapporto sedi giudiziarie-territorio imperniato su scelte che tengano conto in forma prioritaria del confronto e del coinvolgimento nelle decisioni degli organi di governo territoriale, quali comuni e province;

l'attuazione dei decreti prima della riforma prefigurata può comportare scelte errate, che meglio si inquadrerebbero in una programmazione complessiva;

a seguito di impugnativa da parte delle comunità interessate dinanzi ai Tar, circa il 50 per cento delle sedi oggetto di soppressione sono interessate da provvedimento amministrativo sospensivo;

impegna il Governo

alla sospensione degli effetti attuativi dei citati decreti del 14 novembre 1996, aventi ad oggetto la soppressione di 52 sezioni distaccate delle preture circondariali, in attesa di una riprogrammazione complessiva delle strutture giudiziarie alla luce degli interventi legislativi di riforma all'esame del Parlamento.

(9/110/1).

« Cappella, Di Stasi ».

La Camera,

premesso che eventi come quello dell'avvio di procedimento penale per i fatti di via Rasella risalente a oltre 53 anni fa non devono far diventare « mo-

stri » coloro che per responsabilità d'ufficio hanno a che vedere con il ricordato procedimento;

considerato che, semmai, il « mostro » è ravvisabile nel principio di perpetuità dell'azione penale persino oltre il cinquantennio;

ritenuto che il principio di perpetuità va superato, sia pure statuendo termini di prescrizione amplissimi per i fatti che più gravemente colpiscono la coscienza civile;

impegna il Governo

a porre allo studio la modifica delle disposizioni dei codici di rito laddove viene stabilito il principio della imprescrittibilità dell'azione penale.

(9/110/2)

« Garra ».

PAGINA BIANCA

***PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE: TRANTINO; SIMEONE;
SELVA; FRATTINI E PRESTIGIACOLO; LEMBO; GIOVANARDI
E SANZA; DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; BOATO: MODIFICA
ALLA XIII DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE DELLA
COSTITUZIONE (830-921-1379-1421-2575-3093-3754-3836)***

PAGINA BIANCA

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

visto il testo unificato dei progetti di legge costituzionale n. 830 e abbinati relativo alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

considerato che tale proposta va inquadrata nelle modifiche costituzionali all'esame attualmente della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali;

considerato che i lavori della suddetta Commissione sono ancora in

corso e che il risultato dovrà successivamente essere esaminato dalle Camere;

sospende

l'esame del testo unificato dei progetti di legge costituzionale n. 830 e abbinati fino alla votazione dei progetti di legge di riforma costituzionale.

n. 1. « Diliberto, Grimaldi, Armando Cossutta, Meloni, Bertinotti, De Murtas, Carazzi, Giordano, Boghetta, Vendola ».

PAGINA BIANCA

PROGETTI DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE (2776); TERESIO DELFINO ED ALTRI: NORME PER IL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI (979); GIOVANNI PACE: MODIFICA ALL'ARTICOLO 55 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, IN MATERIA DI IMPEGNI DI SPESA DEGLI ENTI LOCALI (1941)

PAGINA BIANCA

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premessi che:

l'articolo 4 del disegno di legge n. 2776 fornisce una interpretazione autentica dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, secondo cui agli enti ivi previsti è consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri, nel qual caso la delibera di approvazione del prestito deve prevedere l'obbligo della copertura del rischio di cambio ed attestare che il costo effettivo sopportato dall'ente non sia superiore al rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato emessi sul mercato interno, aumentato di un punto, secondo quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 35;

non esiste, nel contesto dell'attuale globalizzazione dei mercati finanziari, la possibilità di attestare *a priori* che il rischio di cambio per un ente locale risulti sempre limitato ad un « massimo di un punto superiore al rendimento del corrispondente titolo di Stato », in quanto l'andamento del cambio della lira, rispetto a divise estere diverse da quelle dei paesi aderenti all'Unione europea e, in particolare, di quelli le cui monete sono inserite nel sistema monetario europeo, non può essere predeterminato nel futuro, come dimostra il presente corso di cambio del dollaro rispetto alla nostra moneta;

di fronte alle turbative talvolta violente nell'andamento dei cambi, il rischio può essere — nelle operazioni di indebitamento in valuta — solo parzialmente coperto con adeguati e particolari contratti di assicurazione (tipo *swaps* ed altri), in quanto — qualora il corso della

valuta di riferimento, durante la vita del debito in divisa estera, salga rispetto alla lira fino a livelli particolarmente elevati — l'ente o organismo assicuratore potrebbe sempre invocare la clausola di « eccessiva onerosità », presente in tutta la contrattualistica nazionale ed internazionale;

non ha fondamento il richiamo, fatto dal citato articolo 4 del disegno di legge n. 2776, alla « corrispondenza » fra titoli di debito emessi dagli enti locali e titoli di Stato, costituendo ogni titolo di debito una entità unica e autonoma, a meno che lo Stato non dichiari *a priori* il suo impegno a ritenere proprio — quale garante di ultima istanza — tutto l'indebitamento afferente agli enti locali;

la citata interpretazione dell'articolo 35 della legge n. 724 del 1994, esplicitata dall'articolo 4 del disegno di legge n. 2776 sopra ricordato, può portare nel tempo ad un aggiramento implicito, ma sostanziale, dell'articolo 81 della Costituzione, potendosi generare così una linea di indebitamento (e, quindi, di spesa corrente per servizio interessi e ammortamenti) del settore pubblico allargato di fatto conferita a carico dello Stato, in aggiunta all'indebitamento ufficiale del tesoro e alla gestione dei residui passivi « propri » facente capo al bilancio dello Stato, con riflessi palesemente negativi per il complessivo « rischio Paese », che graverebbe anche sull'indebitamento estero dell'intero settore produttivo privato nazionale:

delibera di non passare all'esame del disegno di legge n. 2776.

n. 1.

« Delmastro delle Vedove, Alboni, Martini, Pampo, Contento, Zacchera, Butti, Napoli, La Russa, Fino, Armani, Valensise, Porcu, Marengo, Cuscunà, Bono ».

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 GIUGNO 1997, N. 144, RECANTE AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN CONTINGENTE DI POLIZIA ITALIANA ALLA FORZA DI POLIZIA INTERNAZIONALE (IPTF) IN BOSNIA (3833)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 4, comma 1, le parole: « lire 824.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 880.000.000 ».

Nel titolo del decreto-legge, le parole: « di polizia italiana » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Arma dei Carabinieri ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

1. È autorizzata la partecipazione di un contingente militare italiano di osservatori di polizia a Brcko (Bosnia-Erzegovina) nell'ambito della IPTF, per le finalità ribadite dalla risoluzione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini indicati nell'articolo 1, è inviato a Brcko, con effetto dal 23 maggio

1997, per la durata iniziale di sei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta dell'ONU, un contingente di ventitrè unità.

ARTICOLO 3.

1. Al personale del contingente italiano di cui all'articolo 2, in materia di trattamento economico, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della Bosnia Erzegovina per operazioni comunque connesse all'attività della IPTF, è attribuito il trattamento previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

3. Al personale militare di cui al comma 1 e 2 si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

4. Contro i rischi comunque connessi all'impiego nel territorio, al personale di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la copertura assicurativa prevista dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; il massimale assicurativo minimo è ragguagliato al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 824.000.000 per l'anno 1997, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia;

considerato che:

si stanno moltiplicando gli impegni di reparti di polizia italiani in missioni

internazionali con il fine di monitorare il rispetto di accordi di pace e la convivenza civile in aree critiche spesso precedentemente attraversate da cruenti scontri e tensioni di natura etnica, nazionale o politica;

sovente il compito dei reparti di polizia è anche quello di assicurare la ricostruzione di corpi di polizia locali in grado di rendere permanente la situazione di pacificazione e predisporre le condizioni per il ritorno alla normalità di quelle zone nel rispetto pieno dei diritti umani;

molti Paesi che partecipano a tali missioni di polizia internazionale lo fanno inviando reparti di polizia non militare, mentre l'Italia è sempre intervenuta con reparti dei Carabinieri che costituiscono polizia militare;

impegna il Governo

a mettere in atto i provvedimenti necessari affinché in tali missioni sia possibile usufruire anche di personale scelto tra i reparti della Polizia di Stato appositamente selezionato ed addestrato.

9/3833/1

Nardini, Michelangeli, Mantovani, Brunetti.

***DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE
DI DIRITTI E DI OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADO-
LESCENZA (3238)***

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

*(Fondo nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza).*

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, in attuazione dei principi della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:

a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;

c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;

d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;

e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.

4. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

*Al comma 1, sopprimere la parola
adolescenza.*

Conseguentemente, sopprimere la medesima parola ovunque ricorra agli articoli 3, 7, 11 nonché nel titolo.

1. 4.

Lucchese, Di Nardo.

Al comma 1 dopo le parole: socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza aggiungere le seguenti: , privilegiando l'ambiente ad essa più confacente con particolare riferimento alla famiglia naturale, adottiva, o affidataria e a tutti gli altri luoghi di vita.

1. 5.

Guidi, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Una quota pari al 30 per cento del Fondo di cui al comma 1 è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nelle aree di cui all'obiettivo 1 come definito dalla Commissione delle Comunità europee.

1. 2.

Lucchese, Di Nardo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e Cagliari con le seguenti: , Cagliari e Taranto.

1. 1.

Angelici.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: La ripartizione delle suddette quote avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

1. 9.

Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: La ripartizione delle suddette quote avviene sulla base dell'ultima rilevazione del numero di nuclei familiari con minori rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

1. 10.

Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento con le seguenti: 80 per cento sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 20 per cento.

1. 16.

Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento con le seguenti: 90 per cento sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 10 per cento ».

1. 15.

Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: per la prima infanzia, aggiungere la seguente: anche.

1. 8.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2 sopprimere le lettere b), c), d) ed e)

1. 17.

Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

1. 11.

Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

1. 12.

Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

1. 13.

Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

1. 14.

Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente

e-bis) percentuale di famiglie con minori con *handicap* alle quali erogare aiuti economici ovvero servizi personalizzati e al gruppo famiglia.

1. 6.

Massidda, Guidi, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Stagno d'Alcontres.

Al comma 3, sostituire le parole: i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, con le seguenti: il Ministro del tesoro.

1. 20.

Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire le parole: con il Ministro per le pari opportunità con le seguenti: sentito il Ministro per le pari opportunità.

1. 7.

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 3, dopo le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: nonché le Commissioni parlamentari competenti.

1. 3.

Lucchese, Di Nardo.

All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 1998 e 1999, con le parole: a decorrere dall'anno 1998.

1. 21.

Governo.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni vevoli
nella seduta del 1° luglio 1997.**

Agostini, Andreatta, Ballaman, Benvenuto, Berlinguer, Biasco, Bindi, Calzolaio, Conte, De Franciscis, De Luca, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Alberto Giorgetti, Lembo, Maggi, Mattioli, Carlo Pace, Pennacchi, Piscitello, Pistone, Prodi, Repetto, Risari, Sales, Schmid, Soriero, Targetti, Veltroni, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Agostini, Andreatta, Ballaman, Benvenuto, Berlinguer, Biasco, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Conte, De Franciscis, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Gatto, Alberto Giorgetti, Lembo, Maccanico, Maggi, Marongiu, Mattioli, Carlo Pace, Pennacchi, Piscitello, Pistone, Prodi, Repetto, Risari, Sales, Schmid, Sinisi, Soriero, Targetti, Turco, Veltroni, Visco, Vita.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 30 giugno 1997 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

MANGIACAVALLO ed altri: « Disposizioni in materia di equipollenza della laurea in scienze politiche con la laurea in economia e commercio » (3933).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 30 giugno 1997 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta

di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

SCHMID: « Modifiche al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di assetto istituzionale ed elettorale » (3932).

Sarà stampata e distribuita.

Restituzione al Governo di un disegno di legge per la presentazione all'altro ramo del Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 1997, ha chiesto che il disegno di legge: « Disposizioni in materia di professioni sanitarie » (3835) sia trasferito al Senato della Repubblica.

Il disegno di legge è stato pertanto restituito al Governo per essere presentato all'altro ramo del Parlamento e sarà cancellato dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

NICCOLINI e altri: « Norme in favore delle popolazioni di lingua slovena delle

province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine » (3730) *Parere delle Commissioni III, V, VI, VII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), VIII, X, XI e XIII;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE STORACE e SELVA: « Modifica dell'articolo 114 della Costituzione ed istituzione del distretto federale di Roma » (3748); *Parere delle Commissioni II, IV, V, VI, (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GIANCARLO GIORGETTI e ROSCIA: « Abrogazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana concernente il contributo di solidarietà dello Stato » (3775) *Parere delle Commissioni V e VIII;*

alla II Commissione (Giustizia):

FOLENA ed altri: « Istituzione della Scuola nazionale di giustizia » (3470) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI;*

NERI ed altri: « Introduzione dell'articolo 147-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernente la partecipazione al dibattimento a distanza » (3632) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla V Commissione (Bilancio):

BERGAMO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare le cause della mancata utilizzazione dei fondi comunitari da parte delle regioni italiane e per individuare iniziative utili per migliorare le capacità di spesa » (3764) *Parere delle Commissioni I, II e XIV;*

alla VI Commissione (Finanze):

MARINACCI: « Istituzione delle zone franche di Vieste e Manfredonia » (1834) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X e XIV;*

BALLAMAN ed altri: « Modifica all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di detassazione dei canoni di locazione non percepiti » (3422) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

ORESTE ROSSI ed altri: « Modifica all'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in materia di revoca delle aperture di credito » (3457) *Parere delle Commissioni I e II;*

PERETTI: « Istituzione dell'albo professionale dei tributaristi » (3762) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, X e XI;*

alla VII Commissione (Cultura):

SPINI ed altri: « Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri » (2971) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

GALEAZZI ed altri: « Norme per l'affidamento della gestione dei beni di interesse artistico, archeologico e ambientale a cooperative sociali e ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale » (3650) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XI e XII;*

CALZAVARA: « Norme per le celebrazioni del sesto centenario della nascita di Panfilo Castaldi e della stampa attraverso i secoli » (3791) *Parere delle Commissioni I e V;*

BERGAMO: « Norme per la tutela del patrimonio artistico e culturale del comune di Belvedere Marittimo » (3802) *Parere delle Commissioni I, V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

BERGAMO: « Norme a tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e archeologico del comune di Scalea » (3803) *Parere delle Commissioni I, V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

BERGAMO: « Norme per la tutela del patrimonio artistico e culturale del comune di Fuscaldo » (3804) *Parere delle Commissioni I, V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

BERGAMO: « Norme per la tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed archeologico del comune di Tortora » (3805) *Parere delle Commissioni I, V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

S. 1823. — « Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore » (*approvato dal Senato*) (3925) *Parere delle Commissioni I, III, IV, V, XI, XII e XIV*;

alla IX Commissione (Trasporti):

SANZA: « Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (CIVILAVIA) » (2288) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV*;

RICCI ed altri: « Modifica dell'ambito di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto » (3777) *Parere delle Commissioni I, X e XIII*;

alla X Commissione (Attività produttive):

GIANNOTTI ed altri: « Disciplina del mercato dell'oro » (3175) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), e XIV*;

MAZZOCCHI ed altri: « Nuova disciplina del commercio su aree pubbliche » (3729) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XII, XIII e XIV*;

alla XI Commissione (Lavoro):

PERETTI: « Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in materia di misure di sicurezza nei cantieri » (3761) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, XII, XIII e XIV*;

FRAGALÀ: « Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di inquadramento del personale laureato del ruolo amministrativo del comparto sanitario » (3798) *Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

PRESTIGIACOMO ed altri: « Nuove norme a tutela della maternità » (3871) *Parere delle Commissioni I, V e XII*;

alla XIII Commissione (Affari sociali):

ALBORGHETTI ed altri: « Disposizioni in materia di limitazioni alla pubblicità ed al commercio delle bevande alcoliche » (3608) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

VOLONTÈ e altri: « Norme per la tutela della persona contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale » (3741) *Parere delle Commissioni I, II, III, IV, V, VII, X e XI*;

FIORONI ed altri: « Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con vincolo di destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali » (3809) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI*;

ALBERTO GIORGETTI: « Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale » (3844) *Parere della I Commissione*;

« Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico » (3856) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI*;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

ALBERTO GIORGETTI e PEZZOLI: « Norme in materia di riordino del settore lattiero-caseario » (3736) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X e XIV*.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 27 giugno 1997, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 5 giugno 1997.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Assegnazione di una proposta d'inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente:

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE BAMPO ed altri: « Istituzione

di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del contingente militare italiano impegnato nella missione di pace in Somalia (doc. XXII, n. 35) *Parere delle Commissioni I, II e V*.

Trasmissione dal Ministero del tesoro.

Il Ministero del tesoro, con lettera in data 16 giugno 1997, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 152540 di utilizzo del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Il Ministero del tesoro, con lettere in data 26 giugno 1997, ha altresì trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei decreti ministeriali nn. 158045, 161978 e 164360 di utilizzo del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tali comunicazioni sono deferite, rispettivamente:

alle Commissioni permanenti V (Bilancio) e XII (Affari sociali);

alla V Commissione permanente (Bilancio);

alla V Commissione permanente (Bilancio);

alle Commissioni permanenti V (Bilancio) e VII (Cultura).

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera del 19 giugno 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea BASTIANONI ed altri n. 9/2920/4 e NARDONE ed altri n. 9/2920/5,

concernenti l'emanazione di una normativa in materia di previdenza agricola, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 gennaio 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane, Roma capitale e Giubileo 2000, con lettera in data 25 giugno 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 651 e per incarico della commissione per Roma capitale, la prima relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi per il grande Giubileo dell'anno 2000 (doc. CIX-bis, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera del 27 giugno 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea CARAZZI ed altri n. 9/1857/8, concernente la presentazione dell'autocertificazione da parte dei titolari di pensione, assegno o indennità di invalidità, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 1996.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 426, taluni programmi di intervento di cooperazione autorizzati con apposita procedura di urgenza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 30 giugno 1997, ha dato comunicazione, ai termini dell'articolo 9, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della sostituzione di due membri del consiglio di amministrazione della fondazione Banco di Sardegna.

Tale comunicazione è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 30 giugno 1997, pagina 8208, seconda colonna, ventiduesima riga, le parole: ottobre 1996, sono sostituite dalle seguenti: febbraio 1997.

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

